

TRANSESSUALI E CARCERI: ANALISI COMPARATA DELLE POLITICHE SOCIALI E DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI NELL'AMBITO DELLA REGOLAMENTAZIONE DEL SISTEMA PENITENZIARIO PER LE PERSONE TRANSESSUALI IN ITALIA E NEI PAESI DI COMMON LAW

Autore: Dott.ssa Manuela Costa

Questo estratto relativamente breve del mio elaborato di tesi di laurea, si propone di esporre l'analisi delle policy dei sistemi penitenziari italiano e dei paesi di common law (quali Stati Uniti, Regno Unito, Canada e Australia), relativamente all'ambito della detenzione di individui transessuali. Lo scopo principale è stato, difatti, focalizzare le analogie e le differenze tra le varie normative, evidenziando i punti di forza e le debolezze di ognuna. Tale lavoro ha quindi permesso di elaborare una sorta di vademecum ideale da cui partire, qualora si voglia ottimizzare e migliorare la gestione dei ristretti trans. La motivazione che mi ha spinto ad intraprendere tale indagine risiede nel fatto che questi risultano la categoria di reclusi più a rischio di subire stupri e violenze di vario genere sia da parte di altri detenuti che da parte di agenti penitenziari.

Per ciò che concerne le definizioni: con il termine transessuale si intende una persona che ha un'identità di genere che differisce con il sesso assegnato alla nascita. È di fondamentale importanza difatti la distinzione tra sesso e genere, poiché il primo coincide con caratteristiche biologiche ed anatomiche, mentre il secondo assume una connotazione psico-socio-culturale. L'identità di genere corrisponde quindi all'esperienza interiore che ogni individuo fa di sé e comprende una percezione del proprio corpo strettamente individuale, che talvolta comporta il desiderio di modificare la propria estetica. Dai transessuali, che hanno iniziato o completato il percorso di transizione fisica per il cambio di sesso, devono essere distinti coloro che non hanno ancora iniziato il percorso o non hanno intenzione di farlo, spesso definiti transgender, anche se nel linguaggio comune transessuale e transgender sono due aggettivi usati come sinonimi. In ambito medico e psicologico, dal 2019 la disforia di genere, diagnosticata ai transessuali dagli specialisti nel campo psicologico, è stata depatologizzata per cui al momento si utilizza il termine "incongruenza di genere", che non è più una patologia psicologica, ma una condizione relativa esclusivamente all'ambito sessuale. Per coloro che decidono di iniziare un percorso

di transizione, esistono diverse opzioni terapeutiche: psicoterapia, cure ormonali e interventi chirurgici di vario genere.

A livello giuridico internazionale, il diritto all'uguaglianza e alla non discriminazione è fermamente sancito nelle norme internazionali sui diritti umani, partendo appunto dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani promulgata nel 1948 dalle Nazioni Unite, passando per la CEDU (Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) del 1950, arrivando ai più recenti Principi di Yogyakarta, nati nel 2006 e aggiornati nel 2017, grazie all'impegno di un gruppo di esperti di diritti umani che si sono posti l'obiettivo di applicare la legislazione relativa alla salvaguardia dei diritti fondamentali anche in base all'orientamento sessuale e all'identità di genere.

Da recenti dati del DAP risulta che, almeno in Italia, la maggior parte dei detenuti trans proviene da una condizione familiare problematica in cui non si viene accettati dalla propria famiglia né tantomeno dalla società circostante. Sono individui che faticano a trovare un lavoro a causa di pregiudizi e odio preconcetto e per tutte queste motivazioni si trovano a vivere spesso in condizioni di isolamento e sofferenza. Negli Stati occidentali, in particolar modo, avviene che gli unici lavori in grado di permettere loro di sostentarsi siano la prostituzione e lo spaccio di stupefacenti o i piccoli furti, vivendo così in una condizione di emarginazione e degrado voluta dalla stessa società che li sfrutta ma li emargina. La premessa appena fatta è necessaria per comprendere come la maggior parte dei detenuti transessuali si trovi in carcere per aver commesso dei crimini il cui fine è l'ottenimento di una fonte di sostentamento, che non sarebbe possibile reperire altrimenti.

Nella Costituzione italiana, all'articolo 27, è sancito il fine rieducativo della pena, che non può consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. È questo il leitmotiv che ha ispirato il mio elaborato, la garanzia della dignità umana e della sicurezza uguale per tutti.

In Italia, con i decreti legislativi n.121, 123 e 124 del 2 ottobre 2018, è stata in parte attuata la legge delega n.103 del 2017 (cosiddetta "Riforma Orlando") che ha riformato l'Ordinamento Penitenziario (O.P.), ponendo l'accento sull'importanza dell'umanità e del rispetto della dignità della persona nel trattamento dei detenuti. Per la prima volta viene esplicitato che il principio di non discriminazione deve comprendere anche l'identità di genere e l'orientamento sessuale e si conforma a modelli che favoriscono l'autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l'integrazione. La versione precedente dell'ordinamento

penitenziario era cronologicamente antecedente alla Legge 14 aprile 1982, n.164, non tenendo pertanto conto della legalizzazione della possibilità di rettificare ufficialmente il proprio genere e di cambiare il nome. Scopo principale della legge è aiutare le persone transessuali a superare l'isolamento, l'ostilità e l'umiliazione che spesso esperiscono nel corso della loro vita. Per le persone transessuali esistono terapie ormonali e chirurgiche per adeguare il proprio corpo alla propria identità di genere. Alcuni di questi interventi sono considerati necessari, secondo l'attuale legge italiana, per accedere alla modifica anagrafica del nome in accordo con il genere d'elezione. La Legge n. 164/1982 ha difatti rivoluzionato la giurisprudenza nel campo civilistico, andando a modificare la norma di cui all'articolo 454 del codice civile, ancora in vigore all'epoca della stesura della legge. La norma prevede che alla fine del percorso di transizione sia possibile rettificare sui documenti di riconoscimento il proprio genere e nome. Se necessario, il Giudice Istruttore può disporre l'acquisizione di consulenza intesa ad accertare le condizioni psicosessuali dell'interessato; la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso, inoltre, non ha effetto retroattivo e provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. Questo articolo in particolare è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale poiché non prevedeva che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di un individuo - che, in caso sia sposato, provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio - consentisse, ove entrambi lo avessero richiesto, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, né, parimenti, prevedeva la tutela adeguata dei diritti e degli obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore, attraverso la costituzione di quella che è stata in seguito definita "coppia di fatto"¹. La citata Legge n. 164/1982 prevede inoltre che l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso estingua i reati cui abbia eventualmente dato luogo il trattamento medico-chirurgico necessario per il riconoscimento legale del cambiamento di genere. La legge risulta al momento poco attuale poiché non annovera tra le persone che hanno diritto alla rettifica le persone transessuali non completamente operate, i transgender che *"decidono di vivere in una dimensione transitoria tra i due generi senza una destinazione finale"* e quelli che hanno intenzione di intraprendere il percorso di transizione ma non hanno ancora iniziato alcun tipo di terapia. La questione diventa

¹Legge 20 maggio 2016, n. 76 (legge Cirinnà)

problematica se si pensa che molti individui si sentono in qualche modo costretti a sottoporsi agli interventi chirurgici previsti dalla Legge n.164/1982, anche se non ne hanno un reale bisogno o desiderio, solo per poter ottenere la modifica del genere e del nome. Nel 2007 è stata presentata una proposta di legge² il cui scopo fondamentale era quello eliminare le discriminazioni a cui possono andare incontro le persone transgender e transessuali nel corso della vita quotidiana, sia che decidano di sottoporsi al termine del periodo di prova (cosiddetto "*real life test*"), ad un intervento chirurgico demolitivo o ricostruttivo, sia che vivano in uno stato transitorio tra i due generi, tramite il riconoscimento della possibilità di rettificare il proprio genere e nome (o eventualmente anche solo il nome). La proposta di legge auspica che la condizione transgender di uno dei genitori non costituisca motivo di discriminazione in materia di affidamento dei figli e che, in caso di cambio di genere e di nome, qualsiasi contratto pubblico o privato venga aggiornato con le nuove indicazioni anagrafiche. Ma la proposta di portata rivoluzionaria consisteva nella possibilità di perseguire penalmente l'uso personale o da parte di terzi del nome precedente alla rettificazione³. Tale proposta non ha in ogni caso previsto la necessità di fornire documentazione di alcun tipo, attestata da professionisti, che la persona dovrebbe presentare al momento della presentazione della richiesta di rettificazione; ciò avviene invece in altre legislazioni, ad esempio quella inglese. Nel 2006, con una sentenza⁴, il Tribunale di Pavia ha affermato che ai fini della rettificazione dell'attribuzione di genere, nel caso particolare da maschile a femminile e di nome, sia sufficiente che la persona si sia sottoposta a trattamento chirurgico consistente nella totale asportazione delle gonadi, in quanto organi che permettono la riproduzione, mentre non sia necessaria l'asportazione completa dei genitali esterni con conseguente ricostruzione degli organi sessuali del genere opposto, anche a salvaguardia del diritto del soggetto alla salute e all'integrità fisica. L'ultimo mattone è stato infine aggiunto dalla prima sezione della Corte di Cassazione che, con una sentenza⁵ storica del 2015, ha affermato che per rettificare il genere e il nome negli atti anagrafici non sia obbligatorio l'intervento di adeguamento degli organi riproduttivi, sostenendo che "*la percezione di una disforia di genere determina l'esigenza di un percorso soggettivo di riconoscimento di questo primario profilo dell'identità personale [...] e la conclusione del processo di*

² Proposta di legge n.2733/2007 (artt. 1,4,9)

³ A norma degli articoli 494, 495 e 496 del Codice Penale

⁴ Foro italiano, 2006, 5, I, pag. 1596

⁵ Corte di Cassazione sezione I, sentenza n. 15138/2015


ricongiungimento tra 'soma e psiche' non può, attualmente, essere stabilito in via predefinita e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico".

Per anni la gestione della detenzione per le persone transessuali e transgender è stata informalmente definita dalle prassi dei singoli istituti penitenziari. A Belluno, nel 2005, le celle che per 14 anni hanno ospitato il boss di camorra Raffaele Cutolo, sono state destinate ai detenuti trans. Con il tempo sono nate altre sezioni specifiche destinate alla reclusione di questa determinata categoria di individui in altre carceri in tutta Italia. Dai dati del DAP risulta che nel 2009 c'erano 80 transgender reclusi negli istituti detentivi italiani, nel 2013 ce ne erano 69 divisi tra 10 strutture, nel 2015 erano 40, nel 2016 erano 64 e nel 2017 se ne contavano 58 in 10 strutture diverse. I numeri più recenti rivelano che nel 2019 erano detenuti almeno 60 divisi tra almeno 10 strutture diverse e nel corso della trattazione faremo riferimento a tali dati, che derivano dall'Osservatorio sulle condizioni di detenzione dell'Associazione Antigone. Molte associazioni che tutelano la comunità LGBTQ+ denunciano che il numero di ristretti trans è sicuramente maggiore poiché le cifre riportate non tengono conto di coloro che già si sono sottoposti agli interventi chirurgici per la riassegnazione del sesso e, pertanto, sono stati assegnati ai reparti relativi al genere a cui finalmente appartengono a tutti gli effetti. Un'analisi più approfondita della gestione concreta degli istituti detentivi italiani risulta d'uopo, se si pensa che in numerose occasioni svariate persone si sono tolte la vita a causa della difficoltà di sopravvivenza all'interno delle carceri stesse.


Per avere un quadro più completo sulla posizione attuale degli istituti penitenziari italiani nei confronti dei detenuti transgender e transessuali, abbiamo preso in esame le strutture di reclusione che al momento prevedono delle sezioni specifiche che ospitano tale categoria di ristretti: Roma Rebibbia Nuovo Complesso, Como, Ivrea, Napoli Poggioreale, Reggio Emilia, Belluno, Biella, Forlì, Roma Regina Coeli, Milano San Vittore e Firenze Sollicciano. Siamo inoltre a conoscenza del fatto che anche le case circondariali di Rimini, Milano Bollate, Udine, Torino Lorusso-Cutugno e Terni hanno previsto in passato delle sezioni *ad hoc*, o hanno comunque ospitato nelle loro strutture dei detenuti trans, ma alcune sono state chiuse, mentre per altre non vi sono dati a riguardo che possano accertare la situazione attuale. Dei 190 istituti penitenziari italiani, gli 11 presi in analisi prevedono, come già citato, la disposizione di sezioni "protette" per trans al loro interno,


ma tra queste solo nel carcere di Sollicciano la sezione specifica si trova nel settore femminile, in tutti gli altri casi si trovano nel reparto maschile. Dalla Relazione al Parlamento del 2018, il Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, Mauro Palma, ha affermato come *"sia più congruo ospitare tali sezioni specifiche in Istituti femminili, dando maggior rilevanza al genere, in quanto vissuto soggettivo, piuttosto che alla contingente situazione anatomica."* Lo stesso, nel 2017, aveva valutato *"con soddisfazione la stesura di un decreto del ministro che, almeno in via sperimentale, andava in questa direzione e ridefiniva le sezioni destinate alle persone transessuali. Purtroppo il decreto non è stato più emanato e il tema sembra sparito dall'agenda delle urgenze. Per questo raccomanda che sia almeno riaperta la discussione, anche al fine di considerare le perplessità che possano aver frenato il percorso."*

Transessuali e transgender nelle carceri italiane (2019)



Presenza di sezioni specifiche per transessuali e transgender negli istituti penali italiani





Tab.4 – Fonte dati: Osservatorio Antigone, 30 aprile 2020

Il tasso di affollamento di tutti gli istituti detentivi presi in analisi supera il 100%, in alcuni casi in maniera esponenziale, e le percentuali di stranieri detenuti sono più elevate nelle strutture del Nord Italia. Lo studio di tali dati è necessario se si considera che la maggior parte della popolazione transessuale e transgender nelle strutture penitenziarie proviene dal Sud America (Argentina, Brasile, Colombia, Perù), mentre la parte restante proviene principalmente dal Sud Italia. Si tratta di una categoria di ristretti che per la maggior parte si trova in condizioni di indigenza, con un tessuto familiare e socio-culturale particolarmente problematico. Come già riportato, sono persone che si trovano in carcere quasi sempre per prostituzione, spaccio di droga e/o reati contro il patrimonio, che vengono commessi a causa della discriminazione e della stigmatizzazione messa in atto dalle famiglie e dalla società, che portano all'isolamento sociale degli individui e al bisogno di reperire denaro necessario al proprio sostentamento. Delle case circondariali prese in considerazione, solo 5 permettono sicuramente di richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno dal carcere, ossia Reggio Emilia, Belluno, Biella, Forlì e Regina Coeli.

La detenzione degli individui transessuali nei cinque paesi presi in esame è stata, inoltre, analizzata sinotticamente sulla base di tre elementi: placement, management e treatment.

Per quanto riguarda il placement, tutti e cinque i paesi prevedono che coloro che si siano già sottoposti a interventi di riassegnazione chirurgica del sesso possano essere collocati nelle sezioni o nelle strutture relativi al genere acquisito. Nei restanti casi la situazione è altamente confusa poiché la divisione dei reclusi viene solitamente operata secondo un approccio sex based, ossia basato sul sesso anatomico, e non gender based, cioè basato sull'identità di genere. Gli unici stati dove si inizia a intravedere la possibilità di inserire un cosiddetto "tertium genus" nel circuito detentivo sono il Regno Unito e l'Italia. Il Regno Unito, con il carcere di Downview, risulta il primo paese ad aver istituito, proprio negli scorsi mesi, una struttura penitenziaria ad hoc per i reclusi trans. Il caso italiano risulta unico nel suo genere poiché prevede all'interno di diversi istituti di pena, ne abbiamo contati 11 al momento, delle sezioni specifiche per i detenuti trans. Le problematiche sono comunque numerose: innanzitutto, nonostante la quasi totalità dei detenuti trans sia Male to Female, la sezione è situata nel settore maschile, con unica eccezione quella interna al carcere di Sollicciano, che si trova in un reparto femminile. In Italia inoltre, nel carcere di Pozzale di Empoli, si era tentato 10 anni fa di creare un istituto di pena per detenuti transessuali ma il progetto è stato bloccato e abbandonato a pochi giorni dall'apertura. Va inoltre sottolineato come il regno unito sia l'unico con una normativa che vieti esplicitamente l'utilizzo dell'isolamento come forma di reclusione ordinaria per gli individui trans: la mera motivazione dell'incapacità da parte dell'amministrazione penitenziaria di proteggere tale categoria di detenuti non giustifica la discriminazione che si viene a creare recludendoli al "confinamento precauzionale" a causa della loro identità di genere. Per le altre quattro nazioni, di contro, non vi sono normative a riguardo, per cui questa modalità viene spesso utilizzata a piacimento dalle amministrazioni dei singoli istituti penali. Gli ordinamenti penitenziari degli Stati Uniti collocano i detenuti trans nelle strutture secondo un approccio *sex-based*, a meno che la persona non sia provvista di un documento che attesti l'avvenuto riconoscimento a livello legale del cambiamento di genere, o l'avvenuto intervento di riassegnazione del sesso; dal 2018, difatti, con le modifiche del governo Trump alle normative, è stata eliminata la possibilità di utilizzare il genere come criterio di reclusione. Nel caso dell'Italia non vi è una fonte normativa che si occupi nello specifico

del problema, fatta eccezione per l'articolo 14 O.P. nel quale è previsto che la collocazione dei detenuti per cui si temono aggressioni motivate esclusivamente dalla loro identità di genere deve avvenire in sezioni specifiche, previo consenso degli interessati. Ne consegue che la decisione spetta ai singoli istituti che decidono anche in base alle caratteristiche della struttura. Per tale motivo capita spesso che i transessuali in Italia vengano posti in isolamento precauzionale e posti nei settori in cui si trovano i collaboratori di giustizia, le forze dell'ordine, ma anche i sex offenders, esponendoli così a un rischio ancora più alto di ricevere violenze. Nel Regno Unito e in Australia, le normative sono differenti di Stato in Stato, per cui vi sono alcune policy improntate sull'approccio *gender-based*, come in Scozia (Gran Bretagna), o in New South Wales (Australia), mentre in altre zone il requisito del sesso anatomico prevale in ogni caso, a meno che non vi siano documenti che dimostrino il riconoscimento legale del nuovo genere, o prove che attestino che l'individuo viva secondo il genere con cui si identifichi: questo è il *modus operandi* dell'Inghilterra e del Galles, ma anche di province australiane quale il Queensland. Da quanto sin qui analizzato è legittimo affermare che il Canada sia il paese più all'avanguardia nel settore, avendo introdotto nel 2017 una normativa che utilizza l'approccio *gender-based* come modalità di reclusione principale, che prescinde da ciò che è riportato sui documenti d'identità o dagli invertenti chirurgici di riassegnazione del sesso, fatta eccezione per le situazioni a rischio in cui gli individui che non si sono ancora sottoposti a interventi di riassegnazione del sesso possono essere collocati nei settori relativi al loro sesso anatomico per motivi di sicurezza.

Il management, la gestione, dei ristretti transessuali implica necessariamente una buona conoscenza delle difficoltà e degli ostacoli riscontrati nella vita quotidiana da tale categoria di individui. È per questa ragione che le policy penitenziarie del Regno Unito e del Canada hanno inserito, tra le linee-guida per il management dei detenuti trans, anche la necessità che il personale, gli agenti e lo staff medico si rivolgano a loro utilizzando il nome e i pronomi da questi prescelti, sia nella comunicazione orale che nella documentazione scritta. Per gli Stati Uniti, il Transgender Offender Manual del 2018 ha concesso al personale penitenziario di scegliere se utilizzare i nomi e i pronomi richiesti dai detenuti o di usare un linguaggio *gender-neutral*, riferendosi quindi ai reclusi con il loro cognome o con l'appellativo "detenuto" (in inglese "*inmate*", per cui non si specifica il genere); ad ogni modo, lo staff non viene penalizzato qualora decida di non utilizzare questo tipo di

comunicazione. Negli altri due ordinamenti analizzati, la questione è più complessa in quanto non è regolamentata, motivo per cui in Italia le decisioni a riguardo dipendono dall'amministrazione del singolo istituto di pena, mentre in Australia dipendono dalla policy adottata dallo stato o dal territorio federale. Una situazione analoga è rinvenibile nella concessione della possibilità di indossare capi d'abbigliamento, accessori e trucchi specifici per il genere con cui ci si identifica: difatti, il Regno Unito, il Canada e gli Stati Uniti permettono ai detenuti di fare uso – nei limiti delle norme generali destinate a tutta la popolazione carceraria, quale può essere l'utilizzo di divise *genderless* negli Stati Uniti – di vestiario e accessori scelti senza limitazioni o discriminazioni di genere. In Australia e in Italia, anche in questo caso, la decisione spetta alle autorità degli stati federali, nel primo caso, e alle amministrazioni dei singoli istituti, nel secondo. Un problema generale risulta, invece, in tutti e cinque gli Stati, la possibilità per i detenuti trans di accedere a tutte le attività ricreative e ai programmi formativi e riabilitativi previsti per la popolazione ristretta generale. Nella maggior parte dei casi, l'estromissione è motivata dalla limitata quantità di transgender nelle carceri e dall'incapacità da parte del personale di gestire situazioni in cui questa categoria di detenuti partecipi ad attività insieme al resto della popolazione carceraria. L'unico ordinamento che prevede esplicitamente che gli individui trans debbano avere eguale accesso a tali attività è il Regno Unito ma, a livello pratico e concreto, sembra che le regole non vengano rispettate nelle strutture inglesi; fatta eccezione per il carcere di Downfield, prima citato.

Il trattamento e l'assistenza sanitaria sono una questione delicata, che viene affrontata con approcci notevolmente diversi dagli ordinamenti dei paesi appena analizzati. Da quando la *Rule 2016* è stata abrogata il mese scorso, gli Stati Uniti sono tornati a non tutelare più l'assistenza sanitaria per i transgender, motivo per cui la concessione di cure ormonali è appannaggio degli istituti, o al massimo dei singoli stati federali, così come avviene per l'Australia e l'Italia, in cui, in quest'ultimo caso, la decisione è spesso nelle mani delle regioni. Il piano d'azione alla base di approcci, quale quello statunitense o quello canadese prima della riforma del 2017, sta nel tentativo di "congelare" il livello ormonale dei detenuti trans alla quantità che avevano nel momento in cui sono entrati in carcere. Bisogna comunque evidenziare come Stati quali l'Italia, il Regno Unito, l'Australia e il Canada prevedano una copertura sanitaria completamente, o per la maggior parte, gratuita, mentre gli Stati Uniti fanno affidamento quasi esclusivamente sulla sanità privata

e le assicurazioni, ragione per cui ottenere dei trattamenti transizionali gratuiti durante la reclusione in carcere, altrimenti disponibili soltanto ad un elevato costo, potrebbe essere il fine ultimo dei reati commessi da alcuni individui trans. L'Australia e il Regno Unito tendono a concedere molto più facilmente l'autorizzazione a continuare il trattamento ormonale solo ai reclusi che abbiano iniziato la terapia prima dell'ingresso nell'istituto penitenziario, mentre l'Italia e il Canada non operano particolari distinzioni al riguardo. L'Australia sembra avere una delle policy più comprensive per la questione relativa al trattamento ormonale, dal momento che non tende a voler congelare il livello di transizione ma, conformemente agli Standards of Care, accetta l'opinione medica e legale del WPATH, secondo cui questo sia un "*bisogno medico serio*". Il sistema penitenziario italiano, al momento, non prevede che ai detenuti trans venga concesso di sottoporsi ad interventi di riassegnazione chirurgica del sesso, mentre nei paesi di common law sono stati fatti molti passi in avanti negli ultimi anni. Il requisito richiesto da tutti questi Stati è che vi sia un'evidenza medica della necessità di effettuare tale operazione. L'Australia così come il Canada concede l'opportunità solo se a spese del detenuto stesso. Le normative statunitensi, oltre al criterio oggettivo medico, tendono a decidere se concedere la possibilità di sottoporsi all'intervento, dopo aver valutato anche un criterio soggettivo che, a seguito dell'analisi del caso specifico, può variare dalla storia del detenuto alla politica dell'istituto di pena in cui questo è recluso. L'ultimo elemento, che è presente in maniera esplicita soltanto nella normativa britannica, nonostante sia stato rilevato, sia da parte dei detenuti trans stessi che dal WPATH negli Standards of Care, quanto sia importante per il benessere psicofisico, è la possibilità di avere contatti con counselor, gruppi di sostegno e comunità LGBT+ che possano aiutare ad affrontare più serenamente la reclusione.

Dall'analisi comparata appena elaborata si è quindi tentato di ideare una proposta d'azione composta da linee-guida, raccomandazioni che sulla falsa riga degli standards of care, pongono un focus sulla gestione popolazione detentiva trans. Dalla combinazione di diversi elementi delle policy adottate dai cinque paesi analizzati, uniti a considerazioni personali che nascono da uno studio approfondito dell'argomento e dalla lettura di testimonianze di detenuti trans, è possibile definire una lista di "raccomandazioni universali", di punti su cui focalizzare l'attenzione per ottimizzare la gestione di tale categoria di ristretti, senza nuocere al resto della popolazione carceraria.

1) Formazione del personale

Potrebbe sembrare un'ovvietà, ma l'educazione e la formazione del personale penitenziario, degli agenti, dello staff medico e di chiunque entri a contatto con i detenuti trans risulta, necessariamente, l'elemento di partenza per migliorare la gestione penitenziaria di tali individui. preparazione "informativa" di tipo passivo, ne deve seguire una "formativa" in senso attivo, ossia devono essere fornite delle linee-guida di comportamento e comunicazione da tenere nei confronti dei ristretti trans, che non siano discriminatori in alcun senso. Si tratta di norme basilari come il doversi rivolgere ai detenuti con il nome e il pronome che questi abbiano scelto in base alla propria identità di genere, sia nella comunicazione verbale con questi che nella documentazione scritta a loro riferita.

2) Concessione dell'utilizzo di capi d'abbigliamento, accessori e make-up gender-specifici

Non si tratta di un bisogno secondario, poiché risulta uno strumento per affermare la propria identità di genere anche se reclusi in un settore o in un istituto destinato al genere con cui non ci si identifica più. Il vestiario, il trucco, il singolo orecchino, possono risultare simboli che permettono all'individuo di riconoscersi quotidianamente, di mantenere la propria identità anche nei casi in cui venga negata la possibilità di sottoporsi al trattamento ormonale, perdendo così le caratteristiche fisiche di genere che si erano acquisite.

3) Placement *gender-based* previsto dalla normativa

A livello emotivo e psicologico risulta devastante la costrizione ad essere reclusi in sezioni o strutture che non corrispondono al genere con cui ci si identifica; per tale motivo, a meno che non vi siano rischi per la sicurezza che facciano eccezione, l'approccio *gender-based* per il collocamento dei detenuti dovrebbe essere normato negli ordinamenti penitenziari. L'opinione accademica di esperti nel campo sembra essere per la maggior parte a favore di modalità di reclusione basate sull'identità dei singoli detenuti. Difatti, l'uguaglianza e il rispetto garantiti da questo approccio non sono possono essere assicurati in altri casi. La "simmetria di genere", la parità di trattamento che si vogliono concedere per evitare discriminazioni, in questi casi porterebbero alla creazione di un aumento dei rischi per la sicurezza dei detenuti stessi, per cui tale simmetria in tal caso non crea equità

bensi pericolo. Tale accorgimento ci conduce al quarto punto della nostra proposta operativa.

4) Divieto dell'utilizzo dell'isolamento come modalità ordinaria di reclusione e introduzione di sezioni separate, possibilmente in istituti femminili

L'isolamento, come già detto, non è una forma di detenzione utilizzabile in assenza di motivazioni specifiche e gravi. Se l'unica problematica risulta la difficoltà nel decidere dove collocare i detenuti transessuali o se si teme per la loro incolumità, risulta discriminatorio confinarli in un luogo solitamente utilizzato per punire o allontanare dal resto della popolazione carceraria reclusi che hanno commesso atti particolarmente violenti o gravi. Si tratterebbe infatti di una sorta di doppia segregazione nei confronti di persone che non hanno colpe relative alla loro identità di genere e, pertanto, non possono essere doppiamente penalizzate. Per quanto riguarda l'istituzione di sezioni separate, da diverse interviste fatte a detenute MtF (che rappresentano la maggior parte dei reclusi trans), l'idea di istituire delle sezioni esclusive per transgender nelle carceri è sembrata la più accettata, a patto che questa sia creata in settori femminili, che risultano più sicuri, e che tale categoria di ristretti possa accedere alle stesse attività e programmi del resto della popolazione carceraria. È invece sconsigliata la creazione di istituti specifici per transessuali e transgender, in quanto vista come pratica discriminatoria, al cui interno si creerebbero ulteriori tensioni, e che causerebbe una sensazione di doppia reclusione dal momento che, se separati dal resto dei detenuti, non vi sarebbe con questi una condivisione neanche dell'ora d'aria che, se ben gestita, risulterebbe uno strumento molto utile per la risocializzazione dei ristretti e li aiuterebbe a mantenere una stabilità psicologica. La specificità di settori esclusivi per transessuali, da una parte viene vissuta come un elemento positivo, che consente di porre una maggiore attenzione al problema e ai bisogni di questa categoria di detenuti, ma dall'altra è visto come uno strumento negativo, che porta ad una restrizione eccessiva, soprattutto dal momento che nella maggior parte dei casi i reclusi trans non accedono a determinate attività.

5) Divieto di discriminazione per l'accesso alle attività ricreative e ai programmi scolastici, formativi, professionalizzanti e riabilitativi

Questa raccomandazione, insieme alla formazione del personale, risultano le più semplici e le più economiche da attuare, in quanto si tratta di accortezze minime da avere nel

rispetto della dignità umana che deve essere garantito a tutti gli individui. In particolare, riprendendo la Costituzione italiana, che prevede la pena come uno strumento finalizzato alla rieducazione del condannato, e che, per tale motivo, non può consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, è impossibile concludere ammettendo che non sia anticonstituzionale e altamente discriminatorio negare tale diritto esclusivamente ai detenuti trans. Le attività, di qualsiasi tipo esse siano, dovrebbero costituire momenti di "non separatezza" per i detenuti trans che, se reclusi in sezioni specifiche, possono usufruire di tali momenti anche per socializzare con il resto della popolazione penitenziaria.

6) Creazione di una normativa specifica riguardante l'assistenza sanitaria e psicologica ai detenuti trans e introduzione del supporto da parte di associazioni, gruppi e comunità

Dal momento che ogni paese ha un suo sistema sanitario nazionale, non è possibile creare delle raccomandazioni applicabili in maniera universale. È d'uopo comunque sottolineare l'importanza di avere una serie di norme a cui appellarsi in caso di violazione dei propri diritti (e che servano per informarsi sui propri diritti). Inoltre, si ricorda che il trattamento ormonale non è un mero capriccio estetico ma serve all'individuo transgender per riuscire a far combaciare il proprio corpo con la propria identità, per cui, privarlo di tale possibilità, porta non di rado a crolli psicofisici che possono degenerare anche in episodi di autolesionismo o suicidio, così come è già accaduto. Riguardo alla possibilità di concedere l'autorizzazione a sottoporsi a interventi chirurgici di riassegnazione del sesso, a prescindere che i relativi costi vengano sostenuti o meno dal sistema sanitario nazionale o dall'individuo stesso, l'opinione accademica è ancora confusa al riguardo, per cui il criterio oggettivo del parere medico risulta al momento ancora necessario per ottenere la concessione.

7) Garantire la separazione dei locali sanitari e igienici.

Altro punto nevralgico, la responsabilità è sempre in capo alle istituzioni, in quanto spesso dipende dai fondi destinati al sistema penitenziario, ma il corretto o adeguato utilizzo di tali locali risulta spesso vitale per la sopravvivenza, o almeno per la sicurezza e la tranquillità psicofisica dei detenuti trans, in quanto i bagni e le docce risultano statisticamente i luoghi dove vengono messi in atto la quasi totalità delle violenze e degli abusi nei confronti dei reclusi. Si tratta, ovviamente, di una raccomandazione che viene

fornita non solo per tutelare i detenuti trans, ma l'intera popolazione penitenziaria. Tale richiamo rimanda necessariamente all'ottavo punto.

8) Tutela e garanzia della privacy

La privacy di detenuti a rischio, quali i transessuali, risulta indispensabile per garantire loro un livello di sicurezza adeguato. È necessario che vi sia privacy:

- a livello fisico, ad esempio con un'adeguata separazione dei locali igienico/sanitari e con una corretta organizzazione delle perquisizioni in cui è previsto che il detenuto si debba spogliare, in modo tale che siano presenti agenti penitenziari solo del genere con cui questo si identifica;
- relativamente ai dati personali del recluso, che potrebbe non voler far sapere al resto della popolazione penitenziaria di essere transessuale e/o di aver subito un intervento di riassegnazione chirurgica di sesso, dal momento che un'informazione del genere potrebbe esporlo a maggiori rischi per la sua incolumità.

9) Aumento dei controlli a cui consegue un maggiore livello di sicurezza nelle carceri

Si tratta anche in questo caso di una raccomandazione non esclusivamente finalizzata alla tutela dei detenuti trans, ma della popolazione carceraria nella sua totalità.

Buona parte delle raccomandazioni proposte dipende necessariamente dalla risoluzione del problema del sovraffollamento, problematica che affligge la maggior parte dei sistemi penitenziari del mondo. Se volessimo, inoltre, proporre una visione avanguardista e abbastanza utopica, potremmo aggiungere, ai punti appena esplicitati, un decimo relativo al tentativo di introduzione di una separazione non-binaria dei detenuti, un'ipotesi che sia meno tuzioristica e vada, anche, al di là del concetto di "terzo genere", poiché escluderebbe la necessità di dover considerare caratteristiche anatomiche, sessuali o di genere come discriminanti per la collocazione delle persone negli istituti detentivi. Si tratta ovviamente di un'ipotesi utopica poiché tiene conto della questione relativa all'*inclusività*, ma non di quella riguardante la sicurezza della popolazione carceraria e, pertanto, non attuabile negli attuali sistemi penitenziari, almeno fino a quando non vi saranno delle riforme drastiche.

BIBLIOGRAFIA:

- 1) 72nd World Health Assembly (20 – 28 maggio 2019), *Adozione ufficiale della Classificazione Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati 11sima Revisione* (ICD-11) da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO).
- 2) ABA Standards for Criminal Justice (2011), *Treatment of Prisoners*, Third Edition.
- 3) Abraham A (6 novembre 2019), What it's like to be trans in the UK prison system, in Dazed, <https://www.dazeddigital.com/life-culture/article/46703/1/what-its-like-to-be-transgender-in-the-uk-prison-system>
- 4) Advocate.com (29 novembre 2019), Only 11 Trans People Housed in the Right Prison in England and Wales, <https://www.advocate.com/world/2019/11/29/only-11-trans-people-housed-right-prison-england-and-wales>
- 5) *Affaire A.P., Garçon et Nicot c. France* (6 aprile 2017), (Requêtes nos 79885/12, 52471/13 et 52596/13) Corte europea per i diritti dell'uomo (cinquème section).
- 6) Agius S, Tobler C (2012), Trans and intersex people. Discrimination on the grounds of sex, gender identity and gender expression, European Commission.
- 7) Aliprandi D (14 ottobre 2014), Milano: quelle violenze impunte nel carcere di San Vittore, in *Il Garantista*.
- 8) Aliprandi D (2017), Rimini: chiusa la sezione "Vega", quella delle detenute transessuali, in *Il Dubbio*.
- 9) Aliprandi D (3 agosto 2018), Udine: una trans si impicca nel bagno del carcere, in *Il Dubbio*
- 10) Allegato del Decreto del Ministro della Giustizia del 5 dicembre 2012 - Approvazione della Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati, di cui all'art. 69 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2012, n. 136.
- 11) Allen J. Beck et al. (2013), Sexual Victimization in Prisons and Jails Reported by Inmates, 2011–12, in Bureau of Justice Statistics.
- 12) Authenticated U.S. Government Information (4 settembre 2003), Prison Rape Elimination Act of 2003 (PREA), PUBLIC LAW 108–79
- 13) Baker S J, Stockwell P (2017), *Transgender Behind Prison Walls*, Waterside Press
- 14) Barbara Findlay (1999), Transsexuals in Canadian Prisons: An Equality Analysis 23-24, <http://www.barbarafindlay.com/articles/45.pdf>
- 15) BBC news – redazione online (18 marzo 2020), HMP Eastwood Park: Concern over segregated transgender women prisoners, <https://www.bbc.com/news/uk-england-bristol-51928421>
- 16) BBC news – redazione online (3 marzo 2019), First UK transgender prison unit to open, <https://www.bbc.com/news/uk-47434730>
- 17) Beard J (19 settembre 2018), Transgender Prisoners, in House of Commons Library, n.07420.
- 18) Bureau of International Information Programs United States Department of State (2004), *Outline of the U.S. Legal System*.
- 19) Chianura L, Di Salvo G, Giovanardi G (2009), Profilo di un campione delle transessuali detenute presso alcuni istituti penitenziari italiani.
- 20) Circolare 2 maggio 2001 n. 500442, Sezioni c.d. "protette", Criteri di assegnazione dei detenuti.
- 21) Circolare DAP 21 aprile 1998 n. 148339/4-1, Regime penitenziario – l'isolamento.
- 22) Commissario per i Diritti umani del Consiglio d'Europa (2015), *Diritti umani e persone intersex: documento di analisi*, p.13, Consiglio d'Europa

- 23) Commissione europea, Dipartimento di Giustizia (2015), Discriminazione in UE nel 2015 – Speciale Eurobarometro 437, p.35.
- 24) Consiglio d'Europa, Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle misure volte a combattere la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere - Raccomandazione CM/Rec(2010)5 – Allegato I, A (1,2).
- 25) Constitution Act (1982) pt. 15 (Canadian Charter of Rights and Freedoms)
- 26) Corbett v. Corbett (otherwise Ashley) (2 febbraio 1970)
- 27) Corrections Management (Reception and Management of Transgender and Intersex Detainees) Policy 2014 (ACT) (ACT 2014 Policy). Corrections Management Act 2007 (ACT)
- 28) D.P.R. 30 giugno 2000 n.230, Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà.
- 29) Decreti legislativi n.121, 123 e 124 del 2 ottobre 2018.
- 30) Dias Vieira A, Ciuffoletti S (2015), Reparto D: un tertium genus di detenzione? Case-study sull'incarceramento di persone transgender nel carcere di Sollicciano, in Rassegna penitenziaria e criminologica n.1, 2015.
- 31) Edney R, (2004), To Keep Me Safe from Harm? Transgender Prisoners and the Experience of Imprisonment, in Deakin Law Review, vol.9, n.2, p. 327-338.
- 32) Emmer P et al.(2011), This is a Prison, Glitter is Not Allowed: Experiences of Trans and Gender Variant People in Pennsylvania's Prison Systems, in The Hearts on a Wire Collective.
- 33) England and Wales Statutory Instruments n.388 (1964), Prison Rules.
- 34) England and Wales Statutory Instruments n.728 (1999), Prison Rules
- 35) European Commission, European network of legal experts in gender equality and non-discrimination (2018), Trans and intersex equality rights in Europe – a comparative analysis.
- 36) Faithful R (2009), Transitioning Our Prisons Toward Affirmative Law: Examining the Impact of Gender Classification Policies on U.S. Transgender Prisoners, in The Modern American, vol. 5, n.1.
- 37) Farmer v. Brennan, Warden, et al. (1994) 511 U. S. 825.
- 38) Gallagher A (8 marzo 2018), Trans Women Are Being Jailed In Male Prisons And Australia Needs To Pay Attention, in Junkee, <https://junkee.com/trans-women-male-prisons/149810>
- 39) Gandini L (1987), Sistema giudiziario e penitenziario negli USA con particolare riferimento alla misura del probation, in Rassegna Penitenziaria, vol.1, n.3.
- 40) Gender Recognition Act (2004), UK Parliament.
- 41) Gilligan A (2 marzo 2019), 'Europe's first jail in a jail' for trans women, in The Times, <https://www.thetimes.co.uk/article/europes-first-jail-in-a-jail-for-trans-women-vg7r57qfh>
- 42) Goodwin v. UK (11 luglio 2002), European Court of Human Rights, application no. 28957/95
- 43) GOV.UK, Prison Life.
- 44) Green R (2010), Transsexual Legal Rights in the United States and United Kingdom: Employment, Medical Treatment, and Civil Status, in Archives of Sexual Behavior, vol.39, p.153–160, DOI 10.1007/s10508-008-9447-5.
- 45) Health Canada Online, Certain Circumstances: Issues in Equity and Responsiveness in Access to Health Care in Canada (Access to Health Services for Underrepresented Populations in Canada) (2000).

- 46)HM Prison & Probation Service (2019), The Care and Management of Individuals who are Transgender.
- 47)I v. UK (11 luglio 2002), European Court of Human Rights, Application no. 25680/94
- 48)International Association of Chiefs of Police (2012), Prison Rape Elimination Act (PREA) Needs Assessment of Lockups.
- 49)Kavanagh v. Canada (A.G.), [2001] C.H.R.T. P 118, <http://www.chrt-tcdp.gc.ca/>
- 50)Kosilek v.Spencer (2014) U.S. App. LEXIS 2660, n.2.
- 51)Legge 20 maggio 2016, n. 76 (legge Cirinnà)
- 52)Legge del 26 luglio 1975, n. 354 "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" (GU n.212 del 9-8-1975 - Suppl. Ordinario)
- 53)Lomazzi C (2015), L'impatto del transessualismo nelle politiche penitenziarie, in Rassegna penitenziaria e criminologica, n.3/2015
- 54)Lorenzetti A (2017), Carcere e transessualità: la doppia reclusione delle persone transgender, in Genius, anno IV n.1.
- 55)Mann R (2006), The Treatment of Transgender Prisoners, Not Just an American Problem - A Comparative Analysis of American, Australian, and Canadian Prison Policies Concerning the Treatment of Transgender Prisoners and a "Universal" Recommendation To Improve Treatment, in Law & Sexuality: A Review of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Legal Issues, vol.15, n.91.
- 56)New South Wales' Transgender (Anti-Discrimination and other Acts Amendment) Act1 (1996).
- 57)Osservatorio Antigone (2019) statistiche sulle condizioni di detenzione https://www.antigone.it/osservatorio_detenzione/schede
- 58)Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE) (2015), Resolution 2048
- 59)Penal Reform International, Association for the Prevention of Torture (2015), LGBTI persons deprived of their liberty: a framework for preventive monitoring.
- 60)Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità –Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) in collaborazione con il DAP (2013), Report: "Progetto pilota volto a migliorare le condizioni delle persone LGBT nelle carceri, con particolare attenzione alle persone transgender".
- 61)Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità, UNAR, Consiglio d'Europa, Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Fondo Sociale Europeo –Strategia Nazionale LGBT (2013 – 2015).
- 62)Prison Reform Trust (2020) Prison Rules.
- 63)Proposta della Commissione Giostra (8 maggio 2015), Comitato di esperti incaricato di predisporre le linee di azione per lo svolgimento della consultazione pubblica sulla esecuzione della pena denominata Stati generali sulla esecuzione penale.
- 64)Legge delega del 23 giugno 2017 n.103 (cosiddetta "Riforma Orlando").
- 65)Proposta di legge C. 569 presentata il 2 maggio 2018 "Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere"
- 66)Proposta di legge C.245 presentata il 15 marzo 2013 "Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, per il contrasto dell'omofobia e della transfobia"
- 67)Proposta di legge n. 2733/2007 (artt. 1,4,9)
- 68)Protocollo operativo regionale tra regione Toscana, Provveditorato regionale Toscana, Amministrazione penitenziaria, Centro giustizia minorile - 27 gennaio 2010.

- 69) Protocollo operativo regionale tra regione Toscana, Provveditorato regionale Toscana, Amministrazione penitenziaria, Centro giustizia minorile, 27 gennaio 2010.
- 70) Queensland Corrective Services (13/12/2019), *Transgender prisoners*, version 3.
- 71) [TransgenderLawCenter.org/resources/prisons](https://www.transgenderlawcenter.org/resources/prisons)
- 72) U.S. Department of Justice, Federal Bureau of Prisons (11 maggio 2018) *Transgender Offender Manual*.
- 73) U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs, Bureau of Justice Statistics - BJS (2013), *Sexual Victimization in Prisons and Jails Reported by Inmates, National Inmate Survey, 2011–12*.
- 74) UK's Ministry of Justice (2016), *Official Statistics: Prisoner Transgender Statistics, March/April 2016, England and Wales*.
- 75) UK's Ministry of Justice (novembre 2016), *Review on the Care and Management of Transgender Offenders*.
- 76) UK's Ministry of Justice, Her Majesty's Prison and Probation Service *Offender Equalities Annual Report 2018/19*.
- 77) World Professional Association for Transgender Health - WPATH (2012). *Standards of Care, Version 7*.